

Spett.le
ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS ITALY S.R.L.
Via Vittor Pisani 20
20124 Milano (MI)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N.11 PORTONI INDUSTRIALI E DI RIPARAZIONE DI N.1 PORTONE INDUSTRIALE – CIG: ZE83486BF6

Con riferimento alle Vs. comunicazioni del 09/03/2022, del 15/03/2022 e del 23/03/2022, siamo con la presente, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, ad autorizzare il subappalto nei confronti di:

S.I.M.I. SRL con sede legale in Prato, via Caduti sul Lavoro 48 PEC simi01@pcert.postecert.it C.F. e P.Iva n. 00518080973 per parte del servizio di cui al contratto in oggetto e, precisamente, il servizio di manutenzione di portoni industriali per il mese di marzo per l'importo pari a € 1.300,00;

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, ordina per ragioni di necessità e di urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto pur nelle more della stipula e della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti di qualificazione previsti dalla specifica procedura, anche con riferimento ai subappaltatori. L'aggiudicatario è tenuto a dare esecuzione alle prestazioni di cui al contratto. In caso di mancata

successiva stipula, per qualunque causa, all'aggiudicatario saranno pagate soltanto le attività effettivamente eseguite, senza diritto ad alcun ulteriore indennizzo o pagamento per qualsivoglia altra causa. In caso di mancata successiva stipula, per fatto dipendente dall'aggiudicatario e/o per esito negativo dei controlli sull'assenza di cause di esclusione e sul possesso dei requisiti di ammissione anche con riferimento ai subappaltatori, le conseguenze economiche dell'annullamento dell'aggiudicazione e della mancata stipula saranno addebitate ad esso aggiudicatario e saranno portate in compensazione automatica a favore della Stazione Appaltante

La Committente si riserva di non stipulare il contratto, ovvero di recedere dal contratto, in danno dell'aggiudicatario esecutore, con ogni conseguenza anche sanzionatoria per il caso di sue dichiarazioni mendaci, in qualunque momento ove sopravvenga l'accertamento della insussistenza dei presupposti e requisiti di legge, ovvero la sussistenza di motivi di esclusione o di cause impeditive della legittima stipula. Con diritto per la Committente medesima di agire presso tutte le competenti sedi a tutela dei propri diritti ed interessi, se ingiustamente lesi, e con suo obbligo di dare notizia alle competenti Autorità, ravvisandone i presupposti.

Cordiali saluti

Rosignano Solvay li, 24/03/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Mannari Leonardo